



Roma, 11.03.2015

Ufficio: DIR/MRT
Prot.: 201500001812/AG
Oggetto: **DL 192/2014 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – chiarimenti del Ministero della salute in merito all’art. 7, comma 4 quater**
Circolare n. 9263

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Decreto “Milleproroghe”:
dal Ministero della salute i chiarimenti richiesti in merito
alla sospensione del requisito dell’idoneità.

Si fa seguito alla circolare federale n. 9255 del 4/3/2015 per comunicare quanto segue.

Come anticipato, la Federazione degli Ordini aveva richiesto al Ministero della salute di fornire, in via amministrativa, un’interpretazione che chiarisse definitivamente l’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 4 *quater*, del D.L. 192/2014, convertito dalla L. 11/2015, in materia di sospensione dei requisiti per il trasferimento delle farmacie di cui all’art. 12 della L. 475/1968.

In data 10 marzo u.s., è pervenuto il parere (all. 1) dell’Ufficio Legislativo del Dicastero che ha precisato che *“la sospensione riguarda l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento di farmacia e, quindi, non dell’efficacia dei criteri o delle condizioni, in base ai quali il trasferimento è ritenuto valido, bensì dei requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista interessato e che vanno rinvenuti, esclusivamente, nelle previsioni dell’ottavo comma dell’art. 12 sopra citato”*.

Gli uffici ministeriali, infatti, hanno sottolineato che “ai fini della corretta interpretazione del primo periodo del comma 4 quater dell’art. 7 del decreto legge n. 192/2014 deve tenersi conto dell’inquadramento sistematico dello stesso, ed in particolare della sua correlazione con il successivo secondo periodo il quale dispone che “fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti”. Tale specifica previsione , infatti, induce a ritenere che l’intento del legislatore (per come emerge, peraltro, dagli stessi lavori parlamentari intervenuti nel corso dell’esame del provvedimento di cui trattasi) è quello di delimitare l’ambito di applicazione del disposto differimento ai soli requisiti soggettivi individuati dall’ottavo comma dell’art. 12. Ne consegue, quindi, che la prevista sospensione, pur limitata nel tempo, va riferita esclusivamente alla previsione del solo requisito soggettivo dell’idoneità, previsto ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia per il trasferimento.”

La Federazione, che si è prontamente attivata presso il Ministero al fine di dirimere le criticità connesse all’applicazione della norma in oggetto, esprime il proprio apprezzamento per l’autorevole indirizzo fornito, in quanto l’interpretazione estensiva avrebbe portato allo scardinamento della regolamentazione dei trasferimenti delle farmacie, prefigurando in pratica un’altra forma di liberalizzazione strisciante.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma



Al Presidente della Federazione
Ordini Farmacisti Italiani
Via Palestro n. 75
00185-Roma

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all' art. 7, comma 4-*quater* del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*).

Con riferimento alla richiesta di codesta Federazione, formulata con nota del 5 marzo u.s., concernente la corretta interpretazione, ai fini della sua concreta applicazione, della previsione normativa in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.

Il comma 4-*quater*, primo periodo, dell'art. 7 recante "*Proroga di termini in materia sanitaria*", introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 192/2014, ha disposto, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge, e fino al 31 dicembre 2016, e ad eccezione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto legge n.1/2012 (L. n. 27/2012), il differimento dell'efficacia (quindi la sospensione) delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all'art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.

Ciò posto, il tenore letterale della suddetta previsione normativa di cui al predetto comma 4-*quater*, primo periodo, potrebbe indurre, *prima facie*, a ritenere che la disposta sospensione, seppur limitata fino al 31 dicembre 2016, riguardi tutti i requisiti dettati dal predetto art. 12.

Tuttavia, ad un più attento esame del dato testuale ed alla luce di una lettura sistematica della norma in esame, emerge che la sospensione riguarda " *l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento di farmacia*" e, quindi, non dell'efficacia dei criteri o delle condizioni, in base ai quali il trasferimento è ritenuto valido, bensì dei requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista interessato e che vanno rinvenuti, esclusivamente, nelle previsioni dell'ottavo comma dell'art. 12 sopra citato.

Come noto, infatti, il predetto art. 12 consente il trasferimento della titolarità di farmacia solo ove ricorrano determinate condizioni, peraltro sospensive, ritenute indispensabili ai fini della validità del trasferimento dell'azienda farmaceutica, come ad esempio le seguenti:

- E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità.
- Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
- Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
- A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.
- Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della

propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

- Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.
- Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
- Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Alla luce della predetta elencazione, è evidente che l'unica previsione dell'art. 12 citato, concernente i requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista, va rinvenuta nell'ottavo comma della predetta norma il quale dispone che *"Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente"*, cui, quindi, va applicata la sospensione operata dal citato comma 4-*quater* dell'art. 7, primo periodo, del decreto legge n. 192/2014.

Va, altresì, soggiunto che ai fini della corretta interpretazione del primo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 7 del decreto legge n. 192/2014 deve tenersi conto dell'inquadramento sistematico dello stesso, ed in particolare della sua correlazione con il successivo secondo periodo il quale dispone che *"Fino a tale data, ai fini*

dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti".

Tale specifica previsione, infatti, induce a ritenere che l'intento del legislatore (per come emerge, peraltro, dagli stessi lavori parlamentari intervenuti nel corso dell'esame del provvedimento di cui trattasi) è quello di delimitare l'ambito di applicazione del disposto differimento ai soli requisiti soggettivi individuati dall'ottavo comma dell'art. 12.

Ne consegue, quindi, che la prevista sospensione, pur limitata nel tempo, va riferita esclusivamente alla previsione del solo requisito soggettivo dell'idoneità, previsto ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia per trasferimento.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione estensiva della norma che pregiudicherebbe gli effetti e le finalità delle condizioni dell'art. 12 della legge 475/68 e successive modificazioni, alterando, conseguentemente, l'intero sistema delineato dal legislatore in tema di trasferimento della titolarità di farmacia.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(*Avv. Maurizio BORGO*)



RD